

Civile Sent. Sez. 5 Num. 20259 Anno 2015

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: VIRGILIO BIAGIO

Data pubblicazione: 09/10/2015

SENTENZA

2230
2015
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

DEL CIMA Daniela;

- *intimata* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.
50/35/06, depositata il 20 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Rita
Sanlorenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Ritenuto in fatto

1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, basato su due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando gli appelli, riuniti, dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità di vari avvisi di accertamento emessi nei confronti di Daniela Del Cima, titolare dell'omonima ditta individuale esercente attività di vendita al dettaglio di abbigliamento in Forte dei Marmi, a titolo di IRPEF, ILOR, IVA ed IRAP relativamente agli anni dal 1995 al 1999.

Il giudice d'appello ha in sintesi ritenuto che l'Ufficio aveva basato gli accertamenti su una presunzione di redditività - in particolare determinando una percentuale di ricarico del 63 per cento - ricavata con esclusivo riferimento all'anno 1999 ed estesa acriticamente agli anni precedenti, senza tener conto che la realtà aziendale era mutata nel tempo: dalla documentazione prodotta dalla contribuente era, infatti, risultato che fino al gennaio 1998, quando l'attività commerciale era stata ceduta, vi era stata una vendita di articoli multimarca a prezzi concorrenziali e si erano formate consistenti giacenze di magazzino smobilitate tramite vendite di stock, saldi stagionali e liquidazioni, mentre dal giugno 1999 era iniziata una nuova attività commerciale e il nuovo punto vendita era un negozio monomarca con minori vincoli concorrenziali sui prezzi.

Ha aggiunto la CTR che la dichiarazione resa dalla contribuente in sede di verifica, secondo la quale al costo di acquisto veniva applicato un coefficiente variabile dal 2,2 al 2,5, non poteva assurgere a prova, essendo stata formulata in assenza di difensore tecnico, e doveva pertanto essere valutata nel complessivo contesto probatorio, dal quale risultava, come contestato dalla contribuente con controdeduzioni "ritenute logiche e supportate da precisa documentazione", che tale modalità di formazione del prezzo di vendita si riferiva al prezzo "di cartellino" e non, quindi, alle vendite a *stock* o per saldi stagionali.

2. La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2729, 2730 e 2735 cod. civ. e degli artt. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972,



formulando il quesito “se la dichiarazione circa il coefficiente di valore aggiunto normalmente applicato nella formazione del prezzo di vendita praticato resa dal contribuente ai funzionari dell’amministrazione finanziaria nel corso delle operazioni di verifica costituisca presupposto legittimante dell’accertamento analitico-induttivo”, di cui agli artt. 39 e 54 citt., “e dia luogo a prova diretta ovvero a una presunzione grave e precisa del maggior volume di operazioni imponibili, incombendo sul contribuente l’onere della prova contraria”.

Il motivo è infondato, anche se occorre correggere la motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni rese dal contribuente (in caso di società, dal legale rappresentante) in sede di verifica e risultanti dal verbale di constatazione costituiscono confessione stragiudiziale e, quindi, prova diretta e non indiziaria del maggior imponibile accertato, senza che occorra a tal fine, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, la presenza del difensore (Cass. nn. 5628 del 1990, 28316 del 2005, 12271 del 2007, 22616 del 2014).

Nella fattispecie, tuttavia, il giudice ha comunque interpretato e valutato nel merito il contenuto della dichiarazione resa dalla contribuente, ritenendo che le riferite modalità di formazione del prezzo di vendita (applicazione al costo di acquisto di un coefficiente variabile dal 2,2 al 2,5) riguardavano, come confermato da “precisa documentazione”, il prezzo “di cartellino” e le vendite a normali condizioni e non anche, quindi, tutti i casi (verificatisi nel periodo oggetto di verifica) di vendita a *stock* o per saldi stagionali.

2. Col secondo motivo è denunciata l’insufficienza della motivazione, della quale si contesta l’intero impianto argomentativo, con specifico riguardo alla dichiarazione confessoria della contribuente ed agli elementi probatori forniti dall’Ufficio.

Il motivo è inammissibile, sia perché è privo dei requisiti prescritti, per la formulazione delle censure relative a vizi di motivazione, dall’art. 366 *bis* cod. proc. civ. (applicabile *ratione temporis*), sia, in ogni caso, in quanto tende inammissibilmente a sollecitare a questa Corte una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, meramente contrapponendovi una propria ricostruzione della fattispecie



concreta e un proprio apprezzamento dei fatti e delle prove, difforni da quelli compiuti dal giudice stesso.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 12 giugno 2015.